



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N°85/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTA:** la propria precedente ordinanza n° 86/2010 in data 13 dicembre 2010 relativa alla disciplina delle attività inerenti l'uso del mare nello specchio acqueo circostante la "TORRE FATTORIA" da adibire ad allevamento ittico, situata a circa 3 (tre) miglia dalla costa, in forza dell'atto formale n° 17 del 01 luglio 1998, dell'atto suppletivo n° 3 del 30.07.2004;
- VISTI:** gli articoli n.17, 18, 30, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA:** la licenza di subingresso n. 2/2008, a favore della ditta "Mitilmare S.r.l." con sede in Fossacesia (CH), per una parte dell'area assentita in concessione alla società "Posidonia S.r.l.";
- VISTA:** la propria ordinanza n° 31/2006 che approva e rende esecutivo il "Regolamento dell'attività subacquea ludico – diportistica nell'ambito del circondario marittimo di Ortona";
- CONSIDERATA:** la particolare tipologia costruttiva della "TORRE FATTORIA" e delle dotazioni presenti negli specchi acqueei prospicienti la struttura in questione;
- RITENUTO:** opportuno emanare disposizioni di dettaglio a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità riguardanti specificatamente gli specchi acqueei circostanti la "TORRE FATTORIA";

RENDE NOTO

Che la Società Posidonia S.r.l., con sede in Piazza Sacro Cuore n° 4 del Comune di Pescara, e la Società Mitilmare S.r.l. via Levante n° 1 del comune di Fossacesia, sono titolari di un impianto di molluschicoltura nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Francavilla al Mare (CH) a circa 3 miglia dalla costa, centrato sul punto di coordinate geografiche:

Lat.: 42°27' 57" N ;
Long.: 014°19' 16" E

e sul quale emerge, per 23 metri dal livello del mare, una struttura in acciaio e vetroresina adibita a "TORRE FATTORIA". individuata dai seguenti segnalamenti marittimi, installati ad una altezza di circa 20 metri dalla superficie del mare:

a) Fanale a lampi gialli visibile a 360°

- Caratteristica luminosa: 1 – 2 – 1 – 6 = 10 sec.
- Portata nominale: Mg. 5

b) Nautofono riprodotto la lettera "R" dell'alfabeto Morse:

- Caratteristica sonora: 2 - 2 – 4 - 2 - 2 - 33 = 45 sec.
- Portata: Mg. 2

E pertanto:

ORDINA

Articolo 1:

Con decorrenza immediata **la zona di mare compresa entro un raggio di 1.000 metri dagli estremi del quadrilatero delimitato da n° 4 gavitelli diurni radarabili a forma di "X" di colore giallo**, i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

A) Angolo Ovest	Lat. 42°28' 03,7" N	Long. 014°18' 37,2" E
B) Angolo Nord	Lat. 42°28' 20,9" N	Long. 014°19' 16,9" E
C) Angolo Est	Lat. 42°27' 51,6" N	Long. 014°19' 40,2" E
D) Angolo Sud	Lat. 42°27' 34,3" N	Long. 014°19' 00,6" E

E' interdetta a tutte le unità navali, ad eccezione dei mezzi della Società Posidonia S.r.l., della Società Mitilmare S.r.l. ed alle unità degli organi di polizia e soccorso, **il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca.**

Sono altresì vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la pesca ovvero ogni altra attività che presupponga il legittimo uso del mare.

Articolo 2

E' fatto obbligo alla Società Posidonia S.r.l. e Mitilmare S.r.l., di controllare costantemente la stabilità e la sicurezza delle strutture, il funzionamento del segnalamento luminoso e sonoro prescritto, comunicando tempestivamente a questa Autorità Marittima ogni anomalia che possa verificarsi.

Articolo 3

L'ordinanza n°86/2010 del 1312.2010 è abrogata ed integralmente sostituita dalla presente che entrerà in vigore in data 07.11.2011.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, nelle sanzioni previste dagli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 963/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 1639/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Ortona, 13 ottobre 2011

**f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni GRECO**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N°85/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTA:** la propria precedente ordinanza n° 86/2010 in data 13 dicembre 2010 relativa alla disciplina delle attività inerenti l'uso del mare nello specchio acqueo circostante la "TORRE FATTORIA" da adibire ad allevamento ittico, situata a circa 3 (tre) miglia dalla costa, in forza dell'atto formale n° 17 del 01 luglio 1998, dell'atto suppletivo n° 3 del 30.07.2004;
- VISTI:** gli articoli n.17, 18, 30, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA:** la licenza di subingresso n. 2/2008, a favore della ditta "Mitilmare S.r.l." con sede in Fossacesia (CH), per una parte dell'area assentita in concessione alla società "Posidonia S.r.l.";
- VISTA:** la propria ordinanza n° 31/2006 che approva e rende esecutivo il "Regolamento dell'attività subacquea ludico – diportistica nell'ambito del circondario marittimo di Ortona";
- CONSIDERATA:** la particolare tipologia costruttiva della "TORRE FATTORIA" e delle dotazioni presenti negli specchi acqueei prospicienti la struttura in questione;
- RITENUTO:** opportuno emanare disposizioni di dettaglio a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità riguardanti specificatamente gli specchi acqueei circostanti la "TORRE FATTORIA";

RENDE NOTO

Che la Società Posidonia S.r.l., con sede in Piazza Sacro Cuore n° 4 del Comune di Pescara, e la Società Mitilmare S.r.l. via Levante n° 1 del comune di Fossacesia, sono titolari di un impianto di molluschicoltura nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Francavilla al Mare (CH) a circa 3 miglia dalla costa, centrato sul punto di coordinate geografiche:

Lat.: 42°27' 57" N ;
Long.: 014°19' 16" E

e sul quale emerge, per 23 metri dal livello del mare, una struttura in acciaio e vetroresina adibita a "TORRE FATTORIA". individuata dai seguenti segnalamenti marittimi, installati ad una altezza di circa 20 metri dalla superficie del mare:

a) Fanale a lampi gialli visibile a 360°

- Caratteristica luminosa: 1 – 2 – 1 – 6 = 10 sec.
- Portata nominale: Mg. 5

b) Nautofono riprodotto la lettera "R" dell'alfabeto Morse:

- Caratteristica sonora: 2 - 2 – 4 - 2 - 2 - 33 = 45 sec.
- Portata: Mg. 2

E pertanto:

ORDINA

Articolo 1:

Con decorrenza immediata **la zona di mare compresa entro un raggio di 1.000 metri dagli estremi del quadrilatero delimitato da n° 4 gavitelli diurni radarabili a forma di "X" di colore giallo**, i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

A) Angolo Ovest	Lat. 42°28' 03,7" N	Long. 014°18' 37,2" E
B) Angolo Nord	Lat. 42°28' 20,9" N	Long. 014°19' 16,9" E
C) Angolo Est	Lat. 42°27' 51,6" N	Long. 014°19' 40,2" E
D) Angolo Sud	Lat. 42°27' 34,3" N	Long. 014°19' 00,6" E

E' interdetta a tutte le unità navali, ad eccezione dei mezzi della Società Posidonia S.r.l., della Società Mitilmare S.r.l. ed alle unità degli organi di polizia e soccorso, **il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca.**

Sono altresì vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la pesca ovvero ogni altra attività che presupponga il legittimo uso del mare.

Articolo 2

E' fatto obbligo alla Società Posidonia S.r.l. e Mitilmare S.r.l., di controllare costantemente la stabilità e la sicurezza delle strutture, il funzionamento del segnalamento luminoso e sonoro prescritto, comunicando tempestivamente a questa Autorità Marittima ogni anomalia che possa verificarsi.

Articolo 3

L'ordinanza n°86/2010 del 1312.2010 è abrogata ed integralmente sostituita dalla presente che entrerà in vigore in data 07.11.2011.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, nelle sanzioni previste dagli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 963/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 1639/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Ortona, 13 ottobre 2011

**f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni GRECO**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N°85/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTA:** la propria precedente ordinanza n° 86/2010 in data 13 dicembre 2010 relativa alla disciplina delle attività inerenti l'uso del mare nello specchio acqueo circostante la "TORRE FATTORIA" da adibire ad allevamento ittico, situata a circa 3 (tre) miglia dalla costa, in forza dell'atto formale n° 17 del 01 luglio 1998, dell'atto suppletivo n° 3 del 30.07.2004;
- VISTI:** gli articoli n.17, 18, 30, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA:** la licenza di subingresso n. 2/2008, a favore della ditta "Mitilmare S.r.l." con sede in Fossacesia (CH), per una parte dell'area assentita in concessione alla società "Posidonia S.r.l.";
- VISTA:** la propria ordinanza n° 31/2006 che approva e rende esecutivo il "Regolamento dell'attività subacquea ludico – diportistica nell'ambito del circondario marittimo di Ortona";
- CONSIDERATA:** la particolare tipologia costruttiva della "TORRE FATTORIA" e delle dotazioni presenti negli specchi acqueei prospicienti la struttura in questione;
- RITENUTO:** opportuno emanare disposizioni di dettaglio a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità riguardanti specificatamente gli specchi acqueei circostanti la "TORRE FATTORIA";

RENDE NOTO

Che la Società Posidonia S.r.l., con sede in Piazza Sacro Cuore n° 4 del Comune di Pescara, e la Società Mitilmare S.r.l. via Levante n° 1 del comune di Fossacesia, sono titolari di un impianto di molluschicoltura nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Francavilla al Mare (CH) a circa 3 miglia dalla costa, centrato sul punto di coordinate geografiche:

Lat.: 42°27' 57" N ;
Long.: 014°19' 16" E

e sul quale emerge, per 23 metri dal livello del mare, una struttura in acciaio e vetroresina adibita a "TORRE FATTORIA". individuata dai seguenti segnalamenti marittimi, installati ad una altezza di circa 20 metri dalla superficie del mare:

a) Fanale a lampi gialli visibile a 360°

- Caratteristica luminosa: 1 – 2 – 1 – 6 = 10 sec.
- Portata nominale: Mg. 5

b) Nautofono riprodotto la lettera "R" dell'alfabeto Morse:

- Caratteristica sonora: 2 - 2 – 4 - 2 - 2 - 33 = 45 sec.
- Portata: Mg. 2

E pertanto:

ORDINA

Articolo 1:

Con decorrenza immediata **la zona di mare compresa entro un raggio di 1.000 metri dagli estremi del quadrilatero delimitato da n° 4 gavitelli diurni radarabili a forma di "X" di colore giallo**, i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

A) Angolo Ovest	Lat. 42°28' 03,7" N	Long. 014°18' 37,2" E
B) Angolo Nord	Lat. 42°28' 20,9" N	Long. 014°19' 16,9" E
C) Angolo Est	Lat. 42°27' 51,6" N	Long. 014°19' 40,2" E
D) Angolo Sud	Lat. 42°27' 34,3" N	Long. 014°19' 00,6" E

E' interdetta a tutte le unità navali, ad eccezione dei mezzi della Società Posidonia S.r.l., della Società Mitilmare S.r.l. ed alle unità degli organi di polizia e soccorso, **il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca.**

Sono altresì vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la pesca ovvero ogni altra attività che presupponga il legittimo uso del mare.

Articolo 2

E' fatto obbligo alla Società Posidonia S.r.l. e Mitilmare S.r.l., di controllare costantemente la stabilità e la sicurezza delle strutture, il funzionamento del segnalamento luminoso e sonoro prescritto, comunicando tempestivamente a questa Autorità Marittima ogni anomalia che possa verificarsi.

Articolo 3

L'ordinanza n°86/2010 del 1312.2010 è abrogata ed integralmente sostituita dalla presente che entrerà in vigore in data 07.11.2011.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, nelle sanzioni previste dagli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 963/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 1639/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Ortona, 13 ottobre 2011

**f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni GRECO**